


**COMUNE DI GALLIATE**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

---

ART. 12 L. 7.8.1990 N. 241

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CESSIONE DI FINANZIAMENTI

E DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.2.1992

## **CAPO I FINALITA'**

### **Art. 1**

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Galliate, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3**

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

### **Art. 4**

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

2. Tale albo per ciascun soggetto deve riportare la disposizione di legge in base alla quale ha ottenuto l'erogazione.

3. L'albo così formato e aggiornato, è annualmente pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e contestualmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I singoli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

5. Di tali atti e dell'albo di cui al 1° comma ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990, n. 142.

## Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui l'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune.

## **CAPO II PROCEDURE**

### Art. 6

1. Per ottenere le agevolazioni previste dal presente Regolamento, i soggetti promotori devono presentare domanda in carta legale entro il 20 dicembre, per le iniziative del 1° semestre dell'anno successivo ed entro il 20 giugno per le iniziative dello stesso anno. Per le attività eccezionalmente non programmabili entro i termini suddetti, la domanda deve essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa a quanto previsto dall'art. 2 e debbono tassativamente indicare se, per la medesima iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- b) Piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

## **CAPO III SETTORI DI INTERVENTO**

### Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8.6.1990, n. 142;
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

**CAPO IV**  
**CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE**

Art. 8

1. L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, è determinata dal Comune, valutando l'ampiezza e l'articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

Art. 9

1. Le agevolazioni in argomento sono liquidate dal Comune previo accertamento dell'effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.

A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività, la seguente documentazione:

- a) Relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) Dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese;

2. Per gli enti pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione esecutiva ai sensi di legge, dal competente organo.

3. Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate delle spese.

5. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

**CAPO V**  
**ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

Art. 10

1. Gli interventi di assistenza e di sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) Alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) Alla messa a disposizione dell'organizzazione e dei servizi esistenti, all'attivazione delle nuove strutture e istituzioni comunali previste anche dallo statuto e preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
  - b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
  - c) Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi dei servizi, delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
3. A sussidi integrativi o compensativi di spese sanitarie, diagnostiche o per medicinali per le famiglie o persone di cui alla lettera g) vi provvede la Giunta Comunale sentita la Commissione per i servizi sociali. In casi eccezionali e per comprovata necessità può essere disposto, con buono economale, l'anticipata corresponsione di cifre per sopperire a impellenti esigenze sanitarie.

## **CAPO VI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

### Art. 11

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero a favore della Comunità.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una – tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

### Art. 12

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 11, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

## **CAPO VII SVILUPPO ECONOMICO**

### Art. 13

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni locali tipiche che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

## **CAPO VIII ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

### Art. 14

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:

- a) A favore dei soggetti che svolgono l'attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

- c) A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### Art. 15

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

### **CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### Art. 16

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali e naturali;
- c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

### **CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI**

#### Art. 17

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che suscita un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

**CAPO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
Art. 18

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme regolamentari in vigore ed entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.



